

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 3

“Infrastrutture per una mobilità sostenibile”

COMPONENTE 2

“Interventi e logistica integrata”

INVESTIMENTO 1.1

“Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti”

**Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
per la realizzazione del progetto denominato:**

**“Impianto idraulico per la cattura dell’energia del mare - Millepiedi”
– Parte impiantistica –**

CUP F21I22000500006

tra

l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (di seguito Autorità), nella persona del Prof. Avv. Massimo Deiana, domiciliato per l’incarico presso la sede legale Molo Dogana – 09123 Cagliari, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Autorità, con sede legale in Cagliari, Molo Dogana – 09123 Cagliari, codice fiscale C.F. 00141450924 – Soggetto attuatore;

e

l’Azienda speciale Parco di Porto Conte (di seguito Azienda speciale), Ente gestore del Parco di Porto Conte (in avanti Parco) e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana (in avanti AMP), nella persona del Dott. Mariano Mariani, domiciliato per l’incarico presso la sede dell’AMP in Loc. Tramariglio S.P.55, n. 44 –Alghero (SS), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore generale della Azienda Speciale Parco di Porto Conte, codice fiscale 92073010909 – Soggetto realizzatore;

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- 1)** il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, già Ministero per la transizione ecologica (d’ora in avanti MASE), nell’ambito del programma “*Green Ports*” di cui al Piano di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, Componente 2 “Intermodalità e logistica integrata”, Investimento 1.1 “Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti”, finanziato con fondi dell’Unione Europea - Next Generation UE, ha pubblicato, in data 25 agosto 2021, l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse al fine di ricevere candidature progettuali volte alla riduzione delle emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti connessi alla combustione dei fossili nei porti e nelle città portuali, per valutarne la finanziabilità nell’ambito del suddetto programma;
- 2)** l’Autorità ha aderito all’Avviso pubblico sopra citato mediante la presentazione in data 2 novembre 2021, prot. n. 23486, tra l’altro, del Progetto denominato “Impianto idraulico per la cattura dell’energia del mare – Millepiedi”, volto alla realizzazione ed installazione di una macchina idraulica avente la

capacità di catturare dal livello medio mare l'energia insita nelle onde marine incidenti in una porzione della diga frangiflutti del porto industriale di Porto Torres;

- 3) il progetto "Millepiedi" è stato redatto in cooperazione con l'Azienda speciale in forza dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto in data 29 ottobre 2021, con il quale l'Azienda speciale si è impegnata, ai fini della redazione del progetto sopra citato e della sua eventuale successiva esecuzione, a mettere a disposizione dell'Autorità le conoscenze maturate ed i risultati ottenuti nell'ambito di altre iniziative di sperimentazione in corso di avanzata definizione, con particolare riferimento al progetto "Parco di Porto Conte: nuove tecnologie per la produzione di energia dal mare", finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 ed alle collaborazioni in essere con: a) la Società Gestioni Idrauliche, Chimiche e Ambientali (GICA Srl), detentrica di un brevetto europeo ottenuto per la captazione e l'accumulo dell'energia insita nel moto ondosio; b) il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM) dell'Università degli Studi di Cagliari;
- 4) mediante il sopra citato Accordo di collaborazione, l'Autorità, ai fini della redazione e eventuale successiva esecuzione del progetto in argomento, si è impegnata a collaborare con l'Azienda speciale per dare continuità al progetto "Parco di Porto Conte: nuove tecnologie per la produzione di energia dal mare", mettendo a disposizione le proprie competenze in materia di infrastrutture portuali e a consentire una prima applicazione "in situ" dell'impianto di cattura dell'energia dal mare in una sezione dedicata della diga frangiflutti a parete verticale del molo industriale di Porto Torres;
- 5) il progetto "Millepiedi" presentato al MASE, come precisamente indicato nella scheda intervento a corredo della domanda di finanziamento, ha un valore complessivo di € 3.800.000,00 (tremilioniottocentomila/00) e si compone di due parti distinte: la parte infrastrutturale, del valore di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) la cui realizzazione è di competenza dell'Autorità, e la parte impiantistica, del valore di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) la cui realizzazione è di competenza dell'Azienda speciale;
- 6) all'esito dell'attività di verifica della documentazione presentata dall'Autorità per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui sopra, il progetto denominato "IMPIANTO IDRAULICO PER LA CATTURA DELL'ENERGIA DAL MARE "MILLEPIEDI" è stato, tra gli altri, ritenuto da un'apposita Commissione (cfr. nota n. 30638 del 10.03.2022) meritevole di approvazione;
- 7) il MASE, Direzione generale Patrimonio Naturalistico e Mare, con decreto direttoriale 3 dicembre 2022, n. 497 ha disposto l'ammissione al finanziamento anche del progetto "Impianto idraulico per la cattura dell'energia del mare - Millepiedi" presentato in qualità di soggetto attuatore dall'Autorità, per l'importo complessivo di € 3.800.000,00;
- 8) il finanziamento del predetto progetto riguarda entrambe le componenti relative al quadro economico approvato, ripartite in € 1.800.000,00 per la realizzazione della parte infrastrutturale ed € 2.000.000,00 per la realizzazione della parte impiantistica;
- 9) con la nota prot. n. 156398 del 13.12.2022 la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del MASE, ha comunicato che: «In esito alle verifiche effettuate dall'Unità di controllo PNRR di questa Direzione, si riscontra che non sussistono motivi ostativi all'adozione degli atti di ammissione a finanziamento dei progetti riportati nel prospetto allegato (Allegato I)», tra cui figura il suddetto progetto IMPIANTO IDRAULICO PER LA CATTURA DELL'ENERGIA DAL MARE "MILLEPIEDI";

- 10) l'ammissione al finanziamento di detto progetto contribuisce al rispetto del principio di efficacia degli interventi rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici, misurato attraverso i coefficienti climatici indicati nella tabella 1 dell'Avviso pubblico, in conformità a quanto prescritto nel CID che richiede il rispetto della percentuale minima del 79%, ottenuta come media pesata dei coefficienti climatici degli interventi da finanziare ai sensi di quanto indicato nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 e che l'intervento di cui all'allegato 1 del presente decreto contribuisce al tagging per una percentuale del 100%;
- 11) in data 2 marzo 2023 il MASE e l'Autorità hanno sottoscritto l'Accordo di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla realizzazione degli interventi;
- 12) con nota n. 28808 del 7 novembre 2023, l'Autorità ha rappresentato al MASE la necessità, già in precedenza rilevata, di definire il rapporto di collaborazione con l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, con la quale è stato sottoscritto un apposito Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di procedere nella realizzazione dell'intervento di cui trattasi secondo le modalità esecutive indicate nella pertinente "Scheda intervento" allegata alla nota n. 23486 del 2 novembre 2021, tramite cui è stata avanzata domanda di finanziamento a valere sulle risorse previste nel Progetto "Green Ports";
- 13) l'Autorità ha richiesto, in particolare, di ricevere indicazioni circa il percorso giuridico da seguire affinché il Responsabile unico di progetto possa avviare le fasi realizzative dell'intervento nel contestuale rispetto a) delle norme del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023; b) dei termini pattizi assunti mediante l'Accordo di collaborazione del 21.10.2021 e c) delle disposizioni in tema di attuazione, monitoraggio e rendicontazione previste dalla regolamentazione applicabile del PNRR;
- 14) gli elementi forniti dal MASE con email del 19 febbraio 2024 in riscontro alla sopra specificata richiesta comportano la necessità di riformulare sostanzialmente i contenuti dell'Accordo del 29 ottobre 2021 tra l'Autorità e l'Azienda speciale, anche in considerazione del contesto temporale in cui lo stesso è stato sottoscritto, cioè prima dell'ammissione al finanziamento del progetto di cui trattasi;
- 15) in base al richiamato Accordo di finanziamento del 2 marzo 2023 tra il MASE e l'Autorità, quest'ultima è stata identificata come "Soggetto attuatore";
- 16) ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi anche attraverso la stipulazione di Accordi di cooperazione ex art. 15 della legge n. 241/1990, nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici e del diritto dell'Unione europea, per il perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- 17) sussistono le condizioni di cui al comma quarto dell'art. 7 sopra citato in quanto il presente Accordo interviene esclusivamente tra due Pubbliche amministrazioni, aventi competenze diverse e garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, determinando una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione e che entrambe le stazioni appaltanti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- 18) con delibera n. 33 del 19 aprile 2024, il Consiglio Direttivo dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione, con riserva di possibili ulteriori e successive integrazioni e/o modifiche, attuabili in qualsiasi momento, se necessarie al migliore

perseguimento degli obiettivi caratterizzanti l'Accordo, conferendo mandato al Direttore Generale, Dott. Mariano Mariani, per la sottoscrizione dello stesso;

- 19) l'Autorità e l'Azienda speciale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, intendono perfezionare il presente Accordo di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di una attività di interesse comune;
- 20) l'Autorità, a seguito di interlocuzioni con l'Unità di missione PNRR del MASE finalizzate alla verifica della percorribilità della nomina, a valle del presente Accordo, di un responsabile unico di progetto dell'Azienda per la realizzazione della sola componente impiantistica, ha ricevuto dall'Unità suddetta favorevole riscontro qualora sussistano i presupposti di legge per l'individuazione di un RUP all'interno della struttura organizzativa dell'Azienda;
- 21) fermi restando gli specifici e ulteriori controlli previsti nel Sistema di gestione e controllo adottato dal MASE per l'attuazione delle misure PNRR di competenza tesi a prevenire e rilevare casi di doppio finanziamento dei costi per come richiamati dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, non sussiste, allo stato dell'arte, il rischio di sovrapposizione tra le aree di finanziamento delle attività progettuali di cui al presente accordo e quelle afferenti al progetto "Parco di Porto Conte: nuove tecnologie per la produzione di energia dal mare", finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, data la reciproca estraneità delle azioni, degli obiettivi perseguiti e delle spese previste nell'ambito delle stesse progettualità.

VISTI E RISPETTATI:

- il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'art. 4;
- l'Allegato VI del citato regolamento (UE) n. 2021/241, che fissa il contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) nella misura del 37% delle risorse complessive assegnate dal PNRR;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Misura 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" - Componente 2 "Interventi e logistica integrata" - Investimento 1.1 "Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti" del PNRR, che prevede di finanziare un programma di interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports;
- i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3,

- paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
 - il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
 - gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
 - il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
 - la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) – Carta della governance multilivello in Europa;
 - la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
 - il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
 - l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm. ii che disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- in particolare l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato “Ispettorato generale”, in conformità alle modifiche e successive integrazioni del DL 77/2021, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
- l'articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazione, dalla legge n. 113 del 2021, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 229, del 24 settembre 2021 e s.m.i., con il quale si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in favore delle Amministrazioni centrali titolari di misure;
- il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato

elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, convertito con modificazioni in legge 29 aprile 2024, n.56;
- la Missione 3 - Componente 2 del PNRR che prevede l’investimento 1.1 “Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti”, con la relativa dotazione finanziaria pari ad euro 270.000.000,00;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, come di seguito riportati e, in particolare:
 - il target M3C2-8, in scadenza al T4 2022: “*Assignment of the works to at least seven Port System Authorities*”;
 - il target M3C2-9, in scadenza al T2-2026: “*Completion of at least 75 projects for the Port Authorities. At least 79% of the total investment cost incurred by the RRF shall go to activities supporting climate objective as per the Methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241*”.
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in particolare l’articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante l’“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” ai sensi dell’art.9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF Del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;
- la circolare MEF-RGS dell’11 agosto 2022, n.30, “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo

- ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
- la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;
 - la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;
 - la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;
 - la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;
 - la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;
 - le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al “Sistema di gestione e controllo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’attuazione delle misure PNRR di competenza”, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;
 - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”;
 - l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell’ambito del programma “Green ports” del PNRR, Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 2 “Intermodalità e logistica integrata” - Investimento 1.1: “Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti - Green Ports”, sottoscritto dal Direttore generale della ex Direzione per il mare e le coste, pubblicato sul sito del MITE (oggi MASE) nella sezione Bandi e Avvisi, in data 25 agosto 2021;
 - l’articolo 1, comma 3, dell’Avviso pubblico che prevede che i risultati attesi in linea con il target finale PNRR sono: “Miglioramento della situazione ambientale dei porti e delle città portuali; - Riduzione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti derivanti dalla combustione di combustibili fossili originati dalle attività portuali; - Produzione di energia da fonti rinnovabili”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

l’Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna e l’Azienda speciale Parco di Porto Conte, di seguito congiuntamente definite “**Parti**”,

- ferme, per quanto ancora attuali e applicabili, le premesse ed i contenuti del summenzionato Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 stipulato in data 29 ottobre 2021, tra l’Autorità e l’Azienda speciale e

- ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione del presente nuovo Accordo, redatto in coerenza con le peculiarità del finanziamento concesso e con le disposizioni specifiche previste dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR), per una attuale e più puntuale definizione delle fasi realizzative degli interventi previsti dal progetto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

- 1) Le premesse, l'Accordo *ex art.* 15 della legge n. 241/1990 siglato tra le Parti in data 29 ottobre 2021, per quanto ancora attuale ed applicabile, l'Accordo di finanziamento 2 marzo 2023 tra il MASE e l'Autorità e la "scheda intervento" sottoposta a finanziamento il 2 novembre 2021 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente riportati e trascritti.
- 2) È altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, l'Allegato tecnico (Allegato I in calce al presente atto) ed il relativo cronoprogramma delle attività, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo secondo le modalità di cui all'articolo 15.

Articolo 2 (Definizioni)

- 1) Salva diversa esplicita indicazione, ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente Accordo, il significato di seguito indicato:
 - *Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR*: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti dal PNRR. Con riferimento all'Investimento di cui al presente Accordo, tale ruolo è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - *CUP*: Codice unico di progetto (CUP), è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
 - *Frode*: comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione ed omissione intenzionale relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
 - *Frode (sospetta)*: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode *ex art.* 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- *Investimento*: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
- *Irregolarità*: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
- *Linee guida per i Soggetti attuatori*: documento allegato al Si.Ge.Co (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;
- *Misura del PNRR*: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
- *NEXT Generation UE*: strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- *OLAF*: Ufficio europeo per la lotta antifrode.
- *Opzioni semplificate in materia di costi*: modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
- *PNRR (o Piano)*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.
- *Principio di non arrecare un danno significativo (DNSH)*: Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
- *Progetto o Intervento*: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- *Si.Ge.Co.*: descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari

dell'Unione europea per come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

- *Sistema informativo ReGiS*: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.
- *Soggetto attuatore*: soggetto responsabile della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento. Nei rapporti con l'Amministrazione centrale titolare di intervento, il soggetto attuatore assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali dei medesimi progetti. Con riferimento al presente Accordo, il ruolo di soggetto attuatore è svolto dall'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.
- *Soggetto realizzatore*: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici. Con riferimento al presente Accordo, il ruolo di soggetto realizzatore è svolto dall'Azienda speciale Parco di Porto Conte.
- *Target*: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

Articolo 3 **(Oggetto)**

1) Il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra le Parti per l'attuazione del progetto denominato "Impianto idraulico per la cattura dell'energia del mare - Millepiedi", al quale è stato assegnato il codice CUP F21I22000500006 nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), MISSIONE 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile", COMPONENTE 2 "Interventi e logistica integrata", INVESTIMENTO 1.1 "Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti".

2) Obiettivo fondamentale del progetto, aderente alle finalità del programma "Green Port", è quello di ridurre le emissioni di CO₂ e degli altri inquinanti connessi alla combustione dei fossili nei porti e nelle città portuali con l'obiettivo di renderli capaci di auto-prodursi l'energia per i propri fabbisogni.

3) Il presente Accordo, ferme le più ampie finalità di raccordo e collaborazione fra le Parti per l'attuazione dell'intero progetto nelle sue due componenti essenziali, infrastrutturale ed impiantistica, definisce nello specifico gli obblighi delle Parti e le procedure di erogazione delle risorse nell'ambito della realizzazione della parte impiantistica di cui l'Azienda è soggetto realizzatore.

4) La parte impiantistica in argomento consiste nella realizzazione ed installazione di una macchina idraulica avente la capacità di catturare dal livello medio mare l'energia insita nelle onde marine incidenti in una

porzione della diga frangiflutti del porto industriale di Porto Torres oggetto quest'ultima dell'intervento infrastrutturale di competenza dell'Autorità.

Articolo 4 **(Soggetto attuatore)**

1) Il soggetto attuatore dell'Accordo di finanziamento del 2 marzo 2023 è l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, secondo quanto indicato all'articolo 5 dell'Accordo medesimo.

Articolo 5 **(Obblighi del Soggetto attuatore)**

1) Nell'ambito del presente Accordo, l'Autorità, in qualità di unico punto di contatto con l'Amministrazione centrale e soggetto attuatore del progetto ammesso al finanziamento, si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie competenze in materia di infrastrutture portuali e a consentire una prima applicazione industriale con installazione "in situ" di un impianto di cattura dell'energia dal mare in una sezione dedicata della diga frangiflutti a parete verticale del molo industriale del porto di Porto Torres, oggetto, a cura della stessa Autorità, di un parallelo e contestuale intervento di ripristino di una sezione di un'infrastruttura portuale danneggiata;
- assicurare una continuativa azione di supervisione e presidio al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività, nel rispetto del cronoprogramma delle azioni e delle spese accluso alla scheda progettuale, nonché il conseguimento di *target* e *milestone* associati all'intervento PNRR "Porti Verdi", per la quota parte pertinente alla predetta componente progettuale;
- garantire che l'Azienda, in qualità di soggetto realizzatore dell'intervento, riceva tutte le informazioni e le istruzioni pertinenti per la realizzazione delle attività di pertinenza, in adempimento alle prescrizioni previste dal PNRR;
- inoltrare nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti le richieste di erogazione delle risorse al MASE, procedendo alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal soggetto realizzatore - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni di costo semplificate - e dell'avanzamento e conseguimento dei milestone/target e indicatori comuni per la quota parte di competenza dell'intervento;
- rimborsare in favore dell'Azienda i costi dalla stessa sostenuti, secondo le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del presente Accordo;
- osservare la vigente normativa nazionale ed euro-unitaria, nonché le indicazioni contenute nelle "Linee guida per i soggetti attuatori delle misure PNRR di competenza del MASE".

Articolo 6 **(Soggetti realizzatori)**

1) L'Azienda è individuata quale soggetto realizzatore della parte impiantistica in qualità di centro di competenza sui temi della sperimentazione e produzione dell'energia dal mare in ragione degli accordi e dei risultati ottenuti nell'ambito del progetto, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 e delle collaborazioni in essere con: a) la Società Gestioni Idrauliche, Chimiche e Ambientali (GICA Srl), detentrica di un brevetto europeo ottenuto di recente per la captazione e

l'accumulo dell'energia insita nel moto ondoso; b) con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM) dell'Università degli Studi di Cagliari.

2) L'Autorità è individuata quale soggetto realizzatore della parte infrastrutturale consistente nella manutenzione straordinaria e ripristino del cassone, precedentemente danneggiato della diga foranea, per l'alloggiamento della macchina idraulica e di produzione di energia di cui al comma 1.

Articolo 7

(Obblighi dei soggetti realizzatori)

1) Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Autorità, in qualità di soggetto realizzatore, si obbliga, in riferimento alla scheda intervento ammessa a finanziamento, alla progettazione, studio e manutenzione straordinaria di un cassone della diga foranea atto all'alloggiamento della macchina idraulica e di produzione di energia realizzata secondo il presente accordo dall'Azienda.

2) L'Azienda, in qualità di soggetto realizzatore, si obbliga, in riferimento alla scheda intervento ammessa a finanziamento, alla realizzazione di una prima applicazione industriale con installazione "in situ" di un impianto di cattura dell'energia dal mare in una sezione dedicata della diga frangiflutti a parete verticale del molo industriale del porto di Porto Torres, oggetto, a cura della stessa Autorità Portuale, di un parallelo e contestuale intervento di ripristino di una sezione di un'infrastruttura portuale danneggiata.

3) L'Azienda speciale si impegna, altresì, a:

- garantire la piena attuazione delle attività così come illustrate nell'Allegato Tecnico di cui all'art. 1, secondo periodo, assicurando l'avvio tempestivo delle stesse per non incorrere in ritardi attuativi ed a concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo dall'Autorità portuale le eventuali modifiche;
- adottare una codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative alle attività oggetto del presente Accordo per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- fornire all'Autorità, al fine di consentirne l'imputazione nel sistema informativo ReGis, i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento, relazionando periodicamente sul relativo stato di attuazione;
- assicurare lo svolgimento dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo – contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Autorità portuale, nonché la riferibilità delle spese all'intervento di cui all'Allegato Tecnico (Allegato I);

- rendicontare all’Autorità le spese sostenute o i costi esposti maturati e presentare la rendicontazione riferita agli indicatori comuni e agli indicatori di realizzazione associati ai target pertinenti dell’Investimento PNRR per la quota di competenza;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all’Autorità;
- conservare su supporti informatici adeguati la documentazione giustificativa correlata alle spese esposte a rendicontazione per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – per il rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR adottato dal MASE per le misure di competenza, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta dell’Autorità; l’Azienda fornisce altresì la documentazione di cui al precedente periodo a supporto di eventuali richieste che dovessero pervenire all’Autorità, dal MASE, dall’Ispettorato Generale per il PNRR, dall’Organismo di Audit, dalla Commissione europea, dall’OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e dalle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizza la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- rispettare l’obbligo di indicare il CUP ed i riferimenti relativi al Progetto su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alle attività di cui al progetto, nonché il CIG ove previsto;
- assicurare, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento e garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti individuati, ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, avvalendosi del format di autodichiarazione in allegato alle Linee guida per i soggetti attuatori delle misure del PNRR di competenza del Ministero, pubblicate sul sito web istituzionale nella pagina dedicata al Sistema di gestione e Controllo;
- rispettare, in caso di ricorso ad esperti esterni, la conformità alla pertinente disciplina europea e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari /disciplinari adottate dal MASE;
- assicurare che la realizzazione delle attività sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 come meglio specificato dalla Circolare MEF-RGS 33/2022 e relativi Allegati e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della protezione e valorizzazione dei giovani e della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2,3, paragrafo 3 del TUE, 8 10, 19 e 157 del TFUE e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- adempiere al rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione riferita alla componente progettuale di cui al Piano, che le attività sono finanziate nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
- garantire all’Autorità una tempestiva diretta informazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ove venuta a conoscenza che dovessero interessare le operazioni oggetto delle attività e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi

- di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, di doppio finanziamento, e adottare le misure necessarie in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- rispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dall'Autorità;
 - adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR, per quanto di pertinenza, volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;
 - consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dall'Autorità, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli delle Unità di missione per il PNRR del MASE, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco;
 - rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Articolo 8

(Modalità di esecuzione delle attività)

- 1) Le attività, indicate dettagliatamente nell'Allegato tecnico (Allegato I), dovranno essere avviate dal soggetto realizzatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
- 2) La tempistica di attuazione delle attività è essa stessa indicata nell'Allegato tecnico e nel relativo cronoprogramma delle attività. In particolare, sono ravvisabili le seguenti fasi di svolgimento delle attività:
 - a) Fase I – Approfondimenti tecnico-progettuali, accordi di collaborazione tecnico-scientifica e avvio procedure di affidamento della fornitura dell'impianto e dei servizi di terzi a supporto dell'intervento: redazione del progetto tecnico, incluse le relazioni specialistiche di terzi e avvio delle procedure di affidamento della fornitura, dei servizi e degli accordi di collaborazione, supporto tecnico operativo funzionale ed essenziale alla realizzazione del progetto.
 - b) Fase II – Fornitura dell'impianto: attività di supporto tecnico-scientifico, team RUP, bando gare di appalto per l'affidamento della fornitura, disciplinare, capitolato, contrattualizzazione operatore economico, consegna finale impianto "in situ", supporto tecnico operativo funzionale ed essenziale alla realizzazione del progetto.
 - c) Fase III – Installazione impianto: messa in opera "in situ" dell'impianto di produzione di energia dal mare, supporto tecnico-scientifico, verifiche di funzionalità, supporto tecnico operativo funzionale ed essenziale alla realizzazione del progetto.
 - d) Fase IV – Adempimenti finali: completamento delle altre forniture di mezzi e materiali, collaudi, manutenzioni, supporto tecnico operativo funzionale ed essenziale alla realizzazione del progetto e consegna documentazione all'AdSP (entro aprile 2026).
- 3) Le Parti, per l'attuazione del presente Accordo, opereranno nell'ambito della propria attività organizzativa e di utilizzo di mezzi e personale ed agiranno in nome e per conto proprio, spettando ad esse ogni potere in relazione all'attività da compiere per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo.

4) Le Parti sono pertanto responsabili di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione delle azioni ed attività connesse e non potranno quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell'altra Parte.

Articolo 9

(Proprietà ed utilizzo dei dati, valorizzazione dei risultati del progetto)

1) Ogni diritto relativo ai risultati della sperimentazione riguardante gli impianti di cattura dell'energia dal mare conseguiti nell'ambito del presente Accordo dovrà rispettare gli accordi già sottoscritti dall'Azienda con riferimento al progetto "Parco di Porto Conte: nuove tecnologie per la produzione di energia dal mare" - finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sulla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 compresi quelli già sottoscritti con: a) la Società Gestioni Idrauliche, Chimiche e Ambientali (GICA Srl), detentrica di un brevetto europeo ottenuto di recente per la captazione e l'accumulo dell'energia insita nel moto ondoso; b) con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM) dell'Università degli Studi di Cagliari.

2) Le eventuali pubblicazioni o utilizzazioni scientifiche relative alla sperimentazione nell'ambito del presente Accordo menzioneranno esplicitamente ed in forma adeguata le Parti che lo stanno attuando e promuovendo in qualunque sede.

3) Con l'esplicito consenso dell'Autorità, l'Azienda ha la facoltà di pubblicare i risultati dello studio predisposto in attuazione dell'Accordo di collaborazione, riportando specifica indicazione – convenuta fra le Parti e ratificata dall'Autorità – che esso è stato svolto per conto dell'Autorità medesima.

4) In ogni caso e fermo restando quanto previsto al comma 1, la metodologia di definizione e descrizione della prassi teorico-esecutiva e le opere di ricerca e studio, sono di proprietà delle Parti contraenti.

5) Il presente Accordo autorizza reciprocamente le Parti a fare uso della metodologia d'indagine, nonché delle opere di ricerca e studio, anche nell'ambito dei reciproci doveri istituzionali.

6) Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, previa comunicazione all'altra parte, che quanto realizzato deriva dalla attività di attuazione al progetto PNRR, con esplicito riferimento testuale e iconografico a 'Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU' e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

7) Con successivi atti, nel pieno rispetto di quanto sopra indicato, potranno, comunque, essere sottoscritti fra l'Azienda e l'Autorità ulteriori accordi di condivisione e valorizzazione dei risultati e per lo sviluppo del progetto.

Articolo 10

(Durata e decorrenza dell'Accordo)

1) Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina con la scadenza prevista dal progetto di finanziamento del PNRR.

Articolo 11

(Rimborso per i costi sostenuti)

- 1) Per la realizzazione della parte impiantistica dettagliata in progetto, in forza del presente Accordo, l'Autorità rimborserà all'Azienda, nel rispetto del principio del divieto del c.d. doppio finanziamento ex art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'importo massimo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) onnicomprensivi di oneri ed accessori di legge, così come quantificato nell'apposito quadro economico dell'Allegato tecnico (Allegato I) al presente Accordo.
- 2) Tale importo, comprensivo di ogni onere specificatamente previsto dal presente accordo, è da considerarsi fuori campo IVA ex art. 4 del DPR n. 633/72.
- 3) Il pagamento della suddetta somma sarà effettuato secondo le modalità di cui all'art. 12.

Articolo 12

(Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto realizzatore)

- 1) La procedura di erogazione delle risorse, a esclusivo titolo di ristoro dei costi sostenuti, in favore del Soggetto realizzatore osserverà le seguenti modalità:
 - a) una quota di anticipazione, pari al 10% dell'importo totale, sarà erogata a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
 - b) una o più quote intermedie, fino al 90% dell'importo totale (compresa l'anticipazione), saranno erogate a fronte della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – o dei costi maturati in caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e di un report tecnico sullo stato di avanzamento lavori secondo le fasi attuative stabilite dall'Allegato Tecnico (Allegato I) che permetta di verificare lo stato di avanzamento delle attività e i risultati raggiunti;
 - c) una quota a saldo, pari al 10% del totale, sarà erogata a fronte della contestuale presentazione e approvazione, da parte dell'Autorità, di un rapporto finale dettagliato circa la conclusione delle attività di competenza, redatto a cura dell'Azienda secondo le specifiche stabilite dall'Allegato Tecnico, nonché della rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute.
- 2) La documentazione sopra elencata dovrà essere formalizzata inserendo i riferimenti richiesti dal PNRR, che prevedono:
 - l'inserimento del CUP obbligatorio e del CIG ove necessario;
 - il riferimento al Progetto: “PNRR - Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” - Componente 2 “Interventi e logistica integrata” – Investimento 1.1 “Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti”, Spesa Finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU” (secondo quanto indicato nelle linee guida MASE pag. 95);
- 3) L'erogazione dei rimborsi previa verifica, da parte del soggetto attuatore, della regolarità di tutta la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento trasmessa e la relativa conformità con le attività descritte nei rapporti tecnici e con lo sviluppo del progetto per le diverse fasi operative, sarà subordinata al nulla osta da parte del Ministero competente.

4) A seguito del nulla osta da parte del Ministero competente e dell'esito positivo della suddetta verifica, l'Autorità autorizzerà l'Azienda all'emissione delle relative note di debito/richieste di rimborso, che saranno pagate nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse mediante accredito su: Conto di Tesoreria Unica Codice IBAN: IT49T0100003245522300100735, Intestato a: Azienda Speciale Parco di Porto Conte, codifica 200

5) Le generalità ed il codice fiscale della persona del soggetto realizzatore delegata ad operare su di esso sono:

– Mariano Mariani nato a Sassari il 20/05/1959 C.F. MRNMRN59E29I452N.

3) Le note di debito/richieste di rimborso, complete del CUP obbligatorio e dell'eventuale CIG (da inserire negli appositi campi) e dai riferimenti al progetto devono essere inviate tramite il sistema di Interscambio SDI, al codice univoco dell'Autorità NO2G5P oppure in alternativa utilizzando il seguente indirizzo pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.

4) L'erogazione dei rimborsi sarà subordinata alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva.

Articolo 13

(Procedura di Rendicontazione delle attività e delle spese)

1) La rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dovrà essere effettuata mediante la compilazione di apposita tabella (Allegato 2) e dovrà essere accompagnata dalla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento di cui al art. 12. Le spese dovranno essere, inoltre, corredate da autocertificazione a firma del responsabile dell'Azienda per il presente Accordo resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività realizzate per gli interventi stabiliti nell'Allegato Tecnico (Allegato I).

2) Le rendicontazioni di cui al precedente comma dovranno sempre pervenire contestualmente ai rapporti tecnici.

3) Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4) Il soggetto realizzatore conserverà per almeno cinque anni, gli originali delle fatture e di tutta la relativa documentazione.

Articolo 14

(Rettifiche finanziarie)

1) Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle somme in favore dell'Azienda quale soggetto realizzatore ai sensi del precedente articolo 7, cc. 2 e 3, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

2) A tal fine, l'Azienda si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Autorità, a restituire le somme indebitamente corrisposte.

3) L'Azienda, in qualità di soggetto realizzatore ai sensi del precedente articolo 7, comma 2, si obbliga a fornire tempestivamente all'Autorità portuale ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca delle somme erogate e finanziate a valere sul PNRR.

Articolo 15 **(Variazioni delle attività del Soggetto realizzatore)**

- 1) L'Azienda, in qualità di soggetto realizzatore ai sensi del precedente articolo 7, comma 2 può proporre variazioni alle attività riportate nell'Allegato Tecnico (Allegato I) che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Autorità. In ragione dei tempi stringenti previsti dal PNRR per il completamento degli interventi, l'Autorità si impegna a formulare le autorizzazioni entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta; in caso di mancata risposta entro i termini previsti, la richiesta si intende accolta.
- 2) Laddove le variazioni delle attività proposte dal soggetto realizzatore di cui al primo periodo abbiano un impatto modificativo sulla scheda progetto approvata, le stesse potranno essere accolte dall'Autorità solo previa condivisione con il MASE nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 14, comma 1, dell'Accordo di finanziamento del 2 marzo 2023.
- 3) L'Autorità si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività riportate nell'Allegato Tecnico non autorizzate. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica alle attività riportate nell'Allegato Tecnico che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'intervento, previa consultazione con il Soggetto realizzatore. Le modifiche all'Allegato Tecnico rientranti nei limiti del plafond finanziario previsto per il presente Accordo non comportano alcuna revisione dell'Accordo stesso.

Articolo 16 **(Costi ammissibili)**

1) Saranno ritenute ammissibili per la rendicontazione esclusivamente le spese direttamente e specificatamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui al presente Accordo e con specifico riferimento a quelle ritenute ammissibili nell'ambito del progetto “Green Ports – PNRR” del MASE, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento, come previsto dall'art. 9 del Reg. UE 241/2021. Le categorie di costi ammissibili a rendicontazione per il rimborso sono le seguenti:

- gare e spese accessorie (ad es. spese per eventuali contenziosi);
- personale a tempo determinato e atipico;
- personale esterno (incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001);
- missioni e trasferte di personale;
- altri costi diretti connessi alla realizzazione degli interventi da considerarsi residuali e relativi esclusivamente alle spese di investimento.

2) Sono considerati ammissibili per le categorie sopra elencate i costi effettivamente liquidati e rendicontati, secondo il principio della competenza temporale.

3) I costi effettivamente liquidati relativi ad una delle categorie sopra indicate sono ritenuti ammissibili se:

- non finanziati da altre risorse pubbliche, nazionali e/o comunitarie;
- necessari allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo e funzionali alla realizzazione dell'intervento;
- registrati nella contabilità dell'ente e identificabili in maniera chiara e univoca con un codice dedicato;
- corrispondenti a pagamenti effettivamente effettuati e senza alcuna possibilità di recupero;
- giustificati per l'intero importo rendicontato da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in originale ed in regola con la normativa fiscale e contabile;
- sostenuti nel rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi e lavori e quietanzate entro il 30.06.2026.

Articolo 17

(Spese ed oneri fiscali)

1) Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al DPR n. 642/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta dal soggetto realizzatore senza alcun riaddebito all'Autorità.

Articolo 18

(Trattamento dei dati personali)

1) L'Autorità e l'Azienda speciale sono titolari, ciascuna per le attività di propria competenza e nelle persone a tal fine individuate, del trattamento dei dati personali, ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

2) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee guida generali promulgate dell'*European Data Protection Board* (EDPB).

Articolo 19

(Comunicazioni)

1) Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ai seguenti indirizzi:

- per l'Autorità: adsp@pec.adspmaredisardegna.it,
- per l'Azienda speciale: parcodiportoconte@pec.it

2) Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- accordo, obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica certificata istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante
- comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

3) Per l'Azienda speciale il ruolo di responsabile del coordinamento e della gestione di quanto previsto nel presente Accordo di cooperazione è assunto dal Dott. Mariano Mariani (direzione@parcodiportoconte.it). Per l'Autorità il medesimo ruolo è assunto dall'Avv. Natale Ditel (ditel@adspmaredisardegna.it).

Articolo 20 (Obblighi delle Parti)

1) Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

2) Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 21 (Recesso e risoluzione)

1) Le Parti possono recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile la conduzione a termine, mediante comunicazione scritta motivata da inviare con preavviso di almeno quarantacinque giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite o in corso di esecuzione alla data del recesso. L'Autorità portuale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere anticipatamente il presente accordo qualora il soggetto realizzatore non rispetti gli obblighi posti a suo carico ovvero le modalità di esecuzione e/o la tempistica delle attività o, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Autorità portuale degli impegni assunti con l'Accordo con il MASE, di cui alle Premesse, nonché degli obblighi posti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

Articolo 22 (Foro competente)

1) Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo è esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra Azienda speciale e Autorità dovranno essere sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine ciascuna delle Parti, qualora avesse pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'altra Parte la quale provvederà su di essa nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica. Ciascuna delle Parti non potrà adire all'Autorità giudiziaria finché l'altra Parte non abbia emesso la decisione amministrativa o fino a che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. È competente il foro di Cagliari.

Articolo 23 **(Normativa applicabile)**

1) Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme comunitarie e nazionali di riferimento, le pertinenti circolari e/o linee guida adottate in materia nonché le norme del Codice civile ove compatibili.

2) Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto dell'art. 15, c. 2-*bis* legge 7 agosto 1990 n. 241.

per l'Autorità di sistema portuale
del Mare di Sardegna
d'ordine del Presidente
IL SEGRETARIO GENERALE
(*Avv. Natale Ditel*)

per l'Azienda Speciale
Parco di Porto Conte

IL DIRETTORE
(*Dott. Mariano Mariani*)